



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/58/6562

Roma, 10/12/2019

OGGETTO: "Soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato". Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 7, e dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, in data 18 ottobre 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 29 ottobre 2019 al n.2567 Reg.ne prev.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA	= ROMA =

Per opportuna conoscenza, si trasmette il decreto indicato in oggetto, unitamente alla circolare a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 dicembre scorso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001 n. 208, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 7, ed all'articolo 9, comma 1, che demanda al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di provvedere, con proprio decreto, all'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali;
- VISTA** la legge 1 aprile 1981 n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTA** la legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ed in particolare l'art. 6, commi 2-bis e 2-ter che, nel prevedere l'istituzione dell'ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione del relativo ordinamento e delle competenze;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1, concernente l'attribuzione in via esclusiva al Corpo della Guardia di finanza dei compiti afferenti alla "sicurezza del mare" e l'art. 4, comma 1, concernente la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori, ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica sia già dislocata una unità navale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985 n. 782 ed in particolare l'art. 36, il quale dispone, tra l'altro, che il personale della Polizia di Stato deve essere impiegato nei servizi in relazione alla sua specializzazione professionale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed in particolare l'art. 4, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli istituti di istruzione è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria;

31 OTT. 2019

C. Capa Conferma

alla

pag. 1 di 44

Reg. prof. *[Signature]* GIRELLI

SISTEMA POLIZIA DI STATO - UFFICIO STAFF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, che prevede l'esercizio, in via preminente o esclusiva da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità, secondo le modalità e le misure definite nella direttiva allegata al medesimo decreto;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 1976, n. 800/9804.G.30, che ha istituito il Centro Nautico e Sommozzatori della P.S. di La Spezia, come modificato dal decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 agosto 2002;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 1994, istitutivo del nuovo albo delle qualifiche operativo-professionali, specializzazioni e abilitazioni a particolari impieghi per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività di polizia;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 559/B3-50/19737 del 22 agosto 2002, che individua i compiti, l'organizzazione e le dotazioni di uomini e mezzi delle squadre nautiche della Polizia di Stato, come integrato e modificato dai successivi decreti n. 559/B3/50/26206 del 21 ottobre 2002 e dal decreto n. 300.C3/7.30/8921 del 16 giugno 2011;
- VISTO** il decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, del 3 agosto 2017, con il quale, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono stati trasferiti al Corpo della Guardia di Finanza i mezzi navali elencati nelle Tabelle 1 e 2, allegate al medesimo decreto;
- RITENUTO** di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, nella parte in cui, a seguito della soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, viene fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata un'unità navale;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

EMANA
il seguente decreto

31 OTT. 2019 **CAPO I**
DISPOSIZIONI GENERALI

Copia
2
11

[Signature]
SOTTOSCRITTO

ISTITUTO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha soppresso le squadre nautiche della Polizia di Stato, dispone l'assegnazione alle Questure e ai Commissariati di pubblica sicurezza dei seguenti natanti, già in dotazione alle medesime squadre nautiche:
 - a) moto d'acqua per la vigilanza dei litorali;
 - b) unità navali nella laguna di Venezia, nonché nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, erano già dislocate unità navali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
2. Il presente decreto provvede, altresì, a disciplinare:
 - a) l'assegnazione e l'impiego del personale qualificato già in servizio presso le squadre nautiche;
 - b) l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali;
 - c) il mantenimento nella disponibilità della Questura degli ormeggi e delle altre installazioni logistiche già in uso alle squadre nautiche della Polizia di Stato.

Art. 2

(Ricognizione delle moto d'acqua e delle unità navali già in uso alle squadre nautiche e modalità di assegnazione)

1. Sulla base della ricognizione delle moto d'acqua e delle unità navali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), già effettuata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, la Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, su proposta del medesimo Servizio reparti speciali, provvede, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, alla radiazione delle moto d'acqua e delle unità navali che devono essere dismesse e dichiarate fuori uso per cause tecniche o per normale usura e alla definitiva assegnazione delle moto d'acqua e delle unità navali indicate nell'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3

(Impiego delle moto d'acqua e delle unità navali)

1. In attuazione del presente decreto, le moto d'acqua e le unità navali sono impiegate dall'Ufficio competente della Questura, secondo le direttive del Questore.

31 OTT. 2019

È Copia Conforme
all'originale
deg. 3 di AA

Il Questore *[Firma]* G. DI GIOVANNI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Venezia mantiene le moto d'acqua e le unità navali nelle acque interne della laguna di Venezia, esclusi i canali cittadini, già in dotazione alla soppressa squadra nautica.
3. Per l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e le vigenti disposizioni per il naviglio in servizio di polizia, continuano ad osservarsi le direttive concernenti l'attività nautica già impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4

(Assegnazione e impiego del personale in servizio presso le sopresse squadre nautiche)

1. Il personale già in servizio presso le sopresse squadre nautiche mantiene la qualificazione professionale acquisita ed è assegnato, con provvedimento della Direzione centrale per le risorse umane, alle Questure o ai Commissariati di pubblica sicurezza indicati nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.
2. Il personale di cui al comma 1, qualora non impegnato in qualità di conduttore di moto d'acqua per la vigilanza dei litorali nel periodo estivo, secondo le direttive impartite annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinato allo svolgimento dei servizi ordinari. Il personale componente degli equipaggi delle unità navali nelle acque interne, comprese le acque interne della laguna di Venezia, non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria qualificazione professionale.
3. L'impiego del personale in possesso delle qualificazioni professionali previste per la conduzione delle moto d'acqua e per la composizione dell'equipaggio delle unità navali della Polizia di Stato nelle acque interne, è disposto dal Questore o dal dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza nell'ambito del territorio di competenza.
4. Fatti salvi i servizi disposti dalla Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico, l'impiego, al di fuori dell'ambito provinciale, delle moto d'acqua e delle unità navali per il controllo delle acque interne, comprese le acque interne della laguna di Venezia e del personale addetto alla conduzione delle moto d'acqua o componente l'equipaggio, è disposto dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali.
5. Resta ferma la competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali:
 - a) sulla programmazione delle esigenze di qualificazione del personale destinato all'impiego sulle moto d'acqua e sulle unità navali per il controllo delle acque interne;

31 OTT. 2019

È Copia Conforme
all'originale.

pag. 4 di 11

Accompagnato da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

b) ad esprimere il parere sulle istanze di trasferimento del personale impiegato esclusivamente sulle unità navali per il controllo nelle acque interne.

Art. 5

(Destinazione delle infrastrutture logistiche e degli ormeggi delle squadre nautiche)

1. Le infrastrutture, le dotazioni di bordo e gli altri materiali necessari per la navigazione, nonché gli automezzi, i mezzi e le attrezzature strumentali già in uso alle soppresse squadre nautiche sono assegnate alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto.
2. Gli ormeggi già nella disponibilità della Polizia di Stato per le esigenze delle soppresse squadre nautiche, qualora non più utilizzati, possono essere dismessi per l'assegnazione al Corpo della Guardia di Finanza, salvo che il Questore territorialmente competente valuti la necessità del loro mantenimento.

CAPO II

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' NAUTICA

Art. 6

(Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia)

1. Fermi restando gli ambiti di competenza e le attribuzioni del Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, d'ora in avanti CNES, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 800/9804.G.30 del 3 agosto 1976, il predetto Centro è posto alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali e svolge compiti di supporto tecnico-logistico ed operativo all'attività nautica della Polizia di Stato, esercitando funzioni di coordinamento e di controllo sulle squadre sommozzatori distaccate.
2. Il CNES, di cui al comma 1, cura la pianificazione e la gestione dei corsi per l'attività formativa ed addestrativa del personale navigante e sommozzatore della Polizia di Stato, per il cui svolgimento elabora e propone i programmi di formazione. Provvede, altresì, alla gestione e manutenzione delle moto d'acqua e delle unità navali.
3. In relazione alle attività di cui al comma 2, il CNES dipende funzionalmente dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, per l'attività formativa e addestrativa e dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, per la gestione e manutenzione delle moto d'acqua e delle unità navali.

31 OTT. 2019

È Copia Confermata
a L'originale,
dagli 5 di 11

Viceministro *[Signature]* VIGLIORELLI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, alla programmazione delle esigenze di qualificazione del personale da impiegare nella conduzione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali, provvede la Direzione centrale per le risorse umane, sulla base delle richieste rappresentate dai Questori e sentita la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali. I relativi bandi di concorso per la selezione del personale sono emanati dalla Direzione centrale per le risorse umane.

Art. 7

(Squadre sommozzatori distaccate)

1. Presso l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delle Questure di Bari, Napoli, Palermo, Venezia e presso il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Olbia, sono istituite le squadre sommozzatori della Polizia di Stato. L'impiego operativo delle predette squadre sommozzatori nelle aree d'intervento indicate nell'Allegato B, che è parte integrante del presente decreto, è disposto dal Questore della provincia ove ha sede la squadra sommozzatori nell'ambito territoriale di competenza. Al di fuori di tale ambito, l'impiego operativo è disposto dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali. Il medesimo Servizio reparti speciali è sempre competente a disporre l'impiego della squadra sommozzatori già istituita presso il CNES di La Spezia nelle aree di intervento relative alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Umbria.
2. Le squadre sommozzatori operano sul mare territoriale e nelle acque interne, per lo svolgimento delle attività di controllo e di prevenzione e repressione dei reati, di competenza della Polizia di Stato. L'impiego operativo delle squadre sommozzatori è subordinato all'osservanza di quanto previsto all'art. 3, comma 3, relativamente all'utilizzo delle unità navali. Per le immersioni del personale con la qualifica di sommozzatore si applicano le disposizioni impartite dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, di concerto con la Direzione centrale di sanità per quanto concerne il primo soccorso e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO III


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

31 OTT. 2019

è Copia Conforme
all'originale.

pag. 6 di 11

Il Questore *[Signature]* MORELLI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

(Entrata in vigore, abrogazioni ed esecuzione)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione presso la Corte dei Conti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:
 - a) il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 559/B3-50/19737 del 22 agosto 2002, che individua i compiti, l'organizzazione e le dotazioni di uomini e mezzi delle squadre nautiche della Polizia di Stato;
 - b) il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 559/B3/50/26206 del 21 ottobre 2002, che istituisce presso la Questura di Siracusa il Distaccamento della squadra nautica di Augusta e che sostituisce la tabella A) allegata al decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 agosto del 2002;
 - c) il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n.300.C3/7.30/8921, del 16 giugno 2011, che sostituisce l'art. 5, comma 3, del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 agosto del 2002.
3. Dell'esecuzione del presente decreto sono incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il Direttore centrale per le risorse umane, il Direttore centrale di sanità, il Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed il Direttore centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 OTT. 2019

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. n. Prev. n. 2562

29 OTT. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

F. Gabrielli

ISTITUTO POLIZIA UNIFORME E RESTA DELLO STATO S

31 OTT. 2019

Il Capo Confirma

in originale
7 di 11

IL MAGISTRATO
M...

Vicepresidente
F. Gabrielli

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 1)


Assegnazione moto d'acqua e unità navali

SEDE	AMBITO	TIPO UNITA'	TARGA PS
AGRIGENTO	Commissariato di PORTO EMPEDOCLE	MOTO D'ACQUA	1356
			1357
ANCONA	Questura	MOTO D'ACQUA	1374
			1375
BARI	Questura	MOTO D'ACQUA	1253
			1254
BRINIDISI	Questura	MOTO D'ACQUA	1358
			1359
CAGLIARI	Questura	MOTO D'ACQUA	1360
			1361
CALTANISSETTA	Commissariato di GELA	MOTO D'ACQUA	1382
			1383
CATANIA	Questura	MOTO D'ACQUA	1378
			1379
COMO	Questura	B75 CABIN	1113
		GOMMONE ARIMAR 780	1205
		LUNA	1061
CRÓTONE	Questura	MOTO D'ACQUA	1362
			1363
GENOVA	Questura	MOTO D'ACQUA	1380
			1381
GROSSETO	Questura	MOTO D'ACQUA	1400
			1401
IMPERIA	Questura	MOTO D'ACQUA	1194
			1195
LA SPEZIA	Questura	MOTO D'ACQUA	1350
			1351
LATINA	Commissariato di TERRACINA	MOTO D'ACQUA	1352
			1353
LECCE	Commissariato di GALLIPOLI	MOTO D'ACQUA	1386
			1387
LIVORNO	Questura	MOTO D'ACQUA	1281
			1282
	Commissariato di PIOMBINO	MOTO D'ACQUA	1398
MESSINA	Questura	MOTO D'ACQUA	1399
			1364
NAPOLI	Questura	MOTO D'ACQUA	1365
			1180
			1184
			1414
ORISTANO	Questura	MOTO D'ACQUA	1415
			1396
			1397
		GOMMONE BLOB 50	682

31 OTT. 2019

È Copia Conforme
all'originale
pag. 8 di 11

Il Prefetto *[Firma]*



ALLEGATO A
(articolo 2, comma 1)

Assegnazione moto d'acqua e unità navali

SEDE	AMBITO	TIPO UNITA'	TARGA PS	
PALERMO	Questura	MOTO D'ACQUA	1186	
			1187	
			1408	
			1409	
PESCARA	Questura	MOTO D'ACQUA	1182	
			1185	
			1354	
RAVENNA	Questura	MOTO D'ACQUA	1355	
			1257	
REGGIO CALABRIA	Questura	MOTO D'ACQUA	1258	
			1422	
RIMINI	Questura	MOTO D'ACQUA	1423	
			1196	
			1197	
			1412	
			1413	
			1426	
ROMA	Commissariato di ANZIO	MOTO D'ACQUA	1427	
			1179	
			1181	
	Commissariato di CIVITAVECCHIA	MOTO D'ACQUA	1368	
			1369	
	Commissariato di FIUMICINO	MOTO D'ACQUA	1402	
			1403	
ROVIGO	Commissariato di PORTO TOLLE	MOTO D'ACQUA	1348	
			1349	
		GOMMONE BLOB 44	GOMMONE BLOB B54	1390
				1391
SALERNO	Questura	MOTO D'ACQUA	673	
			1092	
SASSARI	Commissariato di OLBIA	MOTO D'ACQUA	1384	
			1385	
			1198	
	Commissariato di PALAU	MOTO D'ACQUA	1199	
			1410	
			1411	
SAVONA	Questura	MOTO D'ACQUA	1183	
			1188	
	Commissariato di ALASSIO	MOTO D'ACQUA	1404	
			1405	
			1406	
			1407	


31 OTT. 2019

È Copia Conforme all'originale.

pag. 9 di 11

2

Viceprefetto
[Signature]




ALLEGATO A
(articolo 2, comma 1)

Assegnazione moto d'acqua e unità navali

SEDE	AMBITO	TIPO UNITA'	TARGA PS
SIRACUSA	Questura	MOTO D'ACQUA	1376
			1377
SIRACUSA	Commissariato di AGUSTA	MOTO D'ACQUA	1394
			1395
TARANTO	Questura	MOTO D'ACQUA	1392
TRENTO	Commissariato di RIVA DEL GARDA	MOTO D'ACQUA	1393
		MOTO D'ACQUA	1424
		UNITA' COSTIERA CRETITALIA	1425
		LUNA	497
		GOMMONE ARIMAR 780	1059
TRIESTE	Questura	MOTO D'ACQUA	1203
			688
VERBANO	Questura	MOTO D'ACQUA	1370
			1371
			1372
			1373
			UNITA' COSTIERA CRETITALIA
VERONA	Questura	MOTO D'ACQUA	1060
			690
			433
			493
			1250
			1080
			1343
VENEZIA	Questura	MOTO D'ACQUA	664
			481
			1016
			1200
			1366
			1367
			1416
			1417

31 OTT. 2019

E Copia Conforme
all'originale.
pag. 10 di 11



Vicario Prefetto
M. MIGLIORIELLI
3

ALLEGATO B
(articolo 7, comma 1)

Arece di intervento Squadre sommozzatori distaccate

SEDE	AREE DI INTERVENTO
BARI – Questura – Squadra sommozzatori	REGIONI: Marche Abruzzo Molise Puglia
NAPOLI – Questura – Squadra sommozzatori	REGIONI: Lazio Campania Basilicata Calabria
PALERMO – Questura – Squadra sommozzatori	REGIONE Sicilia
VENEZIA – Questura – Squadra sommozzatori	REGIONI: Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna
SASSARI – Commissariato Olbia – Squadra sommozzatori	REGIONE Sardegna

31 OTT. 2019

in Copia Conforme
all'originale,
pag. 11 di 11

Viceprefetto *[firma]*





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nr.557/ST/0.3.5.3

OGGETTO: "Soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato". - Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 7, e dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, in data 18 ottobre 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 29 ottobre 2019 al n. 2567 Reg.ne prev..

A VEDI ELENCO INDIRIZZI

1. Premessa

Com'è noto, l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel demandare ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei compiti esercitati in via preminente ed esclusiva nei comparti di specialità delle Forze di Polizia, in attuazione della delega recata dall'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, riserva al Corpo della Guardia di Finanza la competenza esclusiva in materia di sicurezza del mare, fatte salve le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Conseguentemente, l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 177/2016 ha tra l'altro disposto la soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori.

Si tratta di misure finalizzate a migliorare i livelli di efficienza del nuovo "comparto" della sicurezza del mare, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali esistenti, in vista della complessiva razionalizzazione della materia.

In conseguenza dell'attribuzione al Corpo della Guardia di Finanza della citata competenza in via esclusiva, con successivi decreti interdirettoriali, previsti dal medesimo art. 4, comma 2, è stato disposto il passaggio dei mezzi in uso alla Polizia di Stato e sono stati, altresì, stipulati protocolli d'intesa in attuazione del successivo comma 3, dello stesso articolo, finalizzati ad assicurare il supporto del Corpo della Guardia di Finanza con i propri mezzi navali alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo di Polizia Penitenziaria per lo svolgimento delle attività di rispettiva pertinenza.

Con il decreto in oggetto indicato, allegato in copia conforme - unitamente al testo in formato elettronico -, il cui originale sarà custodito agli atti dell'Ufficio per l'Amministrazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Generale - Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza, si è provveduto a disciplinare gli aspetti conseguenti alla soppressione delle Squadre Nautiche, per ciò che attiene, in particolare, all'assegnazione ed all'impiego del personale e dei mezzi, già in dotazione, per lo svolgimento dei servizi che permangono negli ambiti di competenza della Polizia di Stato.

2. Ambito di applicazione.

A seguito dell'intervenuta soppressione delle Squadre Nautiche, l'art. 1 del provvedimento definisce appunto il suo ambito di applicazione, riguardante l'assegnazione alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali nella laguna di Venezia, nonché nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, erano già dislocate unità navali in dotazione alle Squadre Nautiche.

Lo stesso articolo, al comma 2, disciplina l'assegnazione e l'impiego del personale qualificato già in servizio presso le Squadre Nautiche, l'impiego delle moto d'acqua e delle unità navali, nonché il mantenimento o la dismissione degli ormeggi e delle altre installazioni logistiche già in uso.

In particolare, l'art. 2 stabilisce che la Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, sulla base della ricognizione già effettuata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, provvederà alla radiazione dei mezzi non più utilizzabili ed all'assegnazione alle Questure ed ai Commissariati indicati nella Tabella A), allegata al decreto, di quelli in dotazione alle sopresse Squadre Nautiche.

In relazione a quanto previsto dal successivo art. 3, l'utilizzo delle moto d'acqua e delle unità navali nei servizi di controllo dei litorali è disposto sulla base delle direttive del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Con specifico riferimento al capoluogo veneto, il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) resterà assegnatario dei citati mezzi di pertinenza della soppressa Squadra Nautica, da impiegarsi nelle acque interne della laguna per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con esclusione dei canali cittadini.

Il comma 3, inoltre, aggiunge che i mezzi in questione sono utilizzati conformemente a quanto previsto dal codice della navigazione, dalle disposizioni vigenti per il naviglio in servizio di polizia (con particolare riferimento alla circolare 559B3/501131 del 5 marzo 2003) e dalle specifiche direttive impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Impiego del personale e mantenimento della qualificazione professionale posseduta.

Ai sensi dell'art. 4, per il personale già in servizio presso le Squadre Nautiche sono previsti il mantenimento della qualificazione professionale posseduta ed il trasferimento presso le Questure del capoluogo di riferimento o presso i Commissariati di pubblica sicurezza indicati dalla citata Tabella A.

E' comunque fatta salva la possibilità, per il medesimo personale, di essere trasferito a domanda ad altre sedi o ad altri uffici della stessa sede di appartenenza, secondo le procedure ordinarie. Per quanto concerne, in particolare, la Questura di Roma, ove - oltre alle sopresse Squadre Nautiche di Anzio, Fiumicino e Civitavecchia - è presente la "Sezione Vigilanza Tevere" (S.V.T.), dipendente dall'U.P.G.S.P., per le esigenze di vigilanza fluviale, il personale già assegnato alle predette Squadre Nautiche sarà destinato agli Uffici territoriali di riferimento (Commissariati distaccati di pubblica sicurezza di Anzio, Fiumicino e Civitavecchia) o potrà chiedere il trasferimento a domanda presso altro ufficio, secondo le procedure ordinarie.

Analogamente, per quanto attiene alle unità lagunari, la Questura di Venezia - oltre alla soppressa Squadra Nautica - dispone della "Sezione Mare", incardinata nell'U.P.G.S.P., che si occupa della gestione di tutte le unità navali destinate ai servizi di controllo ed al trasporto del personale. Pertanto, il personale specialista già in servizio presso la Squadra Nautica sarà assegnato alla nuova "Squadra acque interne della laguna di Venezia", o potrà chiedere il trasferimento a domanda presso la "Sezione Mare" o presso altro ufficio, secondo le procedure ordinarie.

Il personale destinato alla conduzione delle moto d'acqua, ad eccezione dei periodi in cui è impegnato nella predetta mansione sulla base delle direttive annuali impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai fini della vigilanza dei litorali durante la stagione estiva, è impiegato nei servizi ordinari.

In ogni caso, il personale in servizio nelle acque interne, comprese quelle della laguna di Venezia, non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria qualificazione professionale.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, a proposito dei mezzi, il comma 3, dell'art. 4, attribuisce al Questore o al dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza, in relazione all'ambito territoriale di pertinenza, la competenza a disporre l'impiego del personale in possesso delle abilitazioni per la conduzione delle moto d'acqua o per la composizione dell'equipaggio delle unità navali.

Per quanto concerne, invece, l'impiego dei mezzi e del relativo equipaggio in servizio nelle acque interne al di fuori della provincia di assegnazione - fatti salvi i casi in cui esso è disposto dalla Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico - la competenza è attribuita, ai sensi del comma 4, alla Direzione centrale per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali.

Il successivo comma 5 conferma la competenza della medesima Direzione centrale - Servizio reparti speciali per la programmazione delle esigenze di formazione del personale destinato all'impiego sulle moto d'acqua e sulle unità navali per il controllo delle acque interne e per il parere sulle istanze di trasferimento del personale impiegato esclusivamente nelle acque interne.

Coerentemente con le precedenti disposizioni relative all'assegnazione dei mezzi, l'art. 5 dispone che le infrastrutture logistiche e le dotazioni già in uso alle sopresse Squadre Nautiche sono destinate alle Questure ed ai Commissariati di pubblica sicurezza competenti per territorio. Resta nella facoltà del Questore la possibilità di valutare l'utilità del mantenimento degli ormeggi, in luogo della loro dismissione per la conseguente assegnazione al Corpo della Guardia di Finanza, ove inutilizzati.

4. *Supporto all'attività nautica*

Il Capo II del decreto è dedicato al Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia (C.N.E.S.) ed alle Squadre sommozzatori distaccate.

L'art. 6 stabilisce la dipendenza del C.N.E.S. dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali. Si tratta di un'articolazione territoriale deputata allo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-logistico ed operativo per l'attività nautica della Polizia di Stato, oltre che di coordinamento e controllo nei confronti delle Squadre sommozzatori distaccate.

In aggiunta ai compiti sin qui descritti, permangono in capo al C.N.E.S. sia la competenza in materia di formazione ed addestramento del personale navigante e sommozzatore, compresa l'elaborazione di appositi programmi formativi, sia la gestione e la manutenzione delle moto d'acqua e delle unità navali.

Relativamente allo svolgimento dei predetti compiti, il comma 3 prevede la dipendenza funzionale del C.N.E.S., rispettivamente, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, cui subentrerà l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, per le attività formative ed addestrative, e dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, per le attività di gestione e di manutenzione dei mezzi navali.

Come chiarito dal successivo comma 4, le esigenze di qualificazione del personale preposto alla conduzione delle moto d'acqua ed alla vigilanza dei litorali sono oggetto di programmazione da parte della Direzione centrale per le risorse umane, tenuto conto delle richieste formulate dai Questori e sentita la competente Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

reparti speciali. La Direzione centrale per le risorse umane provvede, altresì, alla emanazione dei bandi di concorso finalizzati alla selezione del personale da avviare ai predetti corsi.

Ai sensi dell'art. 7, il provvedimento dispone che presso l'U.P.G.S.P. delle Questure di Bari, Napoli, Palermo, Venezia e presso il Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Olbia, sono istituite le Squadre sommozzatori distaccate della Polizia di Stato, al fine di provvedere alle attività di carattere preventivo nel mare territoriale e nelle acque interne. Il relativo impiego - specularmente a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, per le moto d'acqua e le unità navali e dall'art. 4, comma 3, per il personale in possesso delle previste qualificazioni - è disposto dal Questore della provincia presso la quale ha sede la Squadra sommozzatori, nel proprio ambito territoriale di competenza. L'impiego operativo al di fuori dell'ambito provinciale di competenza della Questura di riferimento è disposto dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, per le moto d'acqua e le unità navali per il controllo delle acque interne.

Viene, altresì, chiarito che la competenza a disporre l'impiego operativo della Squadra sommozzatori già esistente presso il C.N.E.S. di la Spezia, nelle aree di intervento delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Umbria, è in ogni caso di pertinenza del Servizio reparti speciali.

Ai fini dell'utilizzo delle Squadre sommozzatori trova comunque applicazione quanto previsto dal già citato art. 3, comma 3, con riferimento alle unità navali.

Le immersioni del personale in possesso della qualifica di sommozzatore trovano regolamentazione nelle specifiche disposizioni impartite dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali, di concerto con la Direzione centrale di sanità per gli aspetti relativi al primo soccorso ed alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I successivi articoli 8 e 9, inseriti nel Capo III del decreto, riguardano rispettivamente le disposizioni concernenti la data di entrata in vigore del provvedimento, le conseguenti abrogazioni dei precedenti provvedimenti, nonché le clausole di esecuzione e di invarianza finanziaria.

In particolare, si richiama l'attenzione sul predetto articolo 8 che reca, al comma 1, la declaratoria di efficacia del decreto in parola, il quale entra in vigore a decorrere dal 30 ottobre 2019, cioè dal giorno successivo alla data dell'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti.

Conseguentemente, da tale data, le Questure interessate avranno cura di comunicare al Servizio TEP della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato i dati necessari ad assicurare al personale già in servizio presso le sopresse Squadre Nautiche il mantenimento del trattamento economico maturato in relazione agli anni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

d'imbarco, nonché i dati occorrenti per la liquidazione della prevista indennità giornaliera d'imbarco in favore del personale impiegato nella conduzione delle moto d'acqua.

La Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali disporrà la revoca dei provvedimenti di comando di unità navale e di squadra nautica, nonché di capo motorista, del personale non più impiegato nello svolgimento delle relative attività.

Resta inteso che - compatibilmente con il quadro normativo di riferimento - le attuali dotazioni dei mezzi nautici potranno essere integrate con la fornitura di gommoni da impiegare nei servizi di vigilanza dei litorali, per agevolare l'intervento del personale nei casi di flagranza di reato.

Nel confidare nella puntuale osservanza del decreto in oggetto indicato da parte delle Direzioni Centrali incaricate dell'esecuzione, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza avrà cura di informare opportunamente le Articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Roma, 05 DIC. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli